

**Oggetto: Comune di Bassano Romano (Vt).**

Piano Regolatore Generale, adottato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 98 del 11.12.2000 e n. 62 del 15.12.2005.

**Approvazione.**

## **LA GIUNTA REGIONALE**

### **Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

**VISTA** la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e successive modificazioni;

**VISTA** la legge regionale 12 giugno 1975, n.72 e successive modificazioni;

**VISTO** l'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante "Norme sul governo del territorio" e successive modificazioni;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni;

**PREMESSO** che il Comune di Bassano Romano (Vt) è dotato di un Programma di Fabbricazione ed annesso Regolamento Edilizio approvato con D.G.R. n. 263 del 05.02.1974;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 98 del 11.12.2000 con la quale il Comune di Bassano Romano (Vt) ha adottato il Piano Regolatore Generale del proprio territorio;

**PRESO ATTO** che a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, avvenuta ai sensi e nelle forme di legge, sono state presentate n. 20 osservazioni nei termini e n. 2 fuori termine, in merito alle quali l'Amministrazione Comunale ha formulato le proprie controdeduzioni con Deliberazione Consiliare n. 14 del 09.04.2001;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 62 del 15.12.2005, con la quale il Comune di Bassano Romano (Vt) ha riadottato il Piano Regolatore Generale;

**PRESO ATTO** che a seguito della nuova pubblicazione degli atti ed elaborati, avvenuta ai sensi e nelle forme di legge, sono state presentate n. 8 osservazioni nei termini, in merito alle quali l'Amministrazione Comunale ha formulato le proprie controdeduzioni con Deliberazione Consiliare n. 21 del 16.05.2006;

**RILEVATO** che gli atti relativi alla Variante in questione sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22.12.1999 n. 38, e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 149/1 reso nella seduta del 30.10.2008, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**, ha ritenuto che il suddetto strumento urbanistico sia meritevole di approvazione con le

modifiche e le prescrizioni, nello stesso riportate, da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

**VISTA** la nota n. 193330 del 03.11.2008 con la quale lo stesso Comitato Regionale per il Territorio ha trasmesso al Comune di Bassano Romano (Vt) copia del suddetto voto n. 149/1 del 2008 invitandolo a formulare, in merito alle modifiche apportate, le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della L. 765/67;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 3 del 29.01.2009 con la quale il Comune di Bassano Romano (Vt) ha accettato interamente le modifiche apportate con il citato parere n. 149/1/2008 del C.R.p.T.;

**VISTA** la nota n. 2402 del 01.02.2001 con la quale l'Assessorato per le Politiche dell'Ambiente - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Area Conservazione e Qualità dell'Ambiente – Servizio Geologico Regionale ha espresso *parere favorevole, ai soli fini dell'art. 13 della legge 2.2.1974 n.64, alla formulazione del “Piano Regolatore Generale” del Comune di Bassano Romano, con l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni, da inserire nella relativa delibera comunale di adozione e/o di approvazione delle norme tecniche attuative:*

*1. Siano rispettate in modo assoluto tutte le indicazioni riportate nello studio geologico redatto dai Geologi G. Veralli, G. Bruti e S. Tamantini, allegato all'istanza, che non siano in contrasto con quanto indicato dalle prescrizioni che seguiranno; in particolare l'Amministrazione dovrà attenersi a quanto riferito nei paragrafi della Relazione Geologica relativamente alle aree del capoluogo, in riferimento alla individuazione delle diverse classi di rischio geologico e a quanto indicato nella carta di idoneità territoriale (Tav. 13 bis) in scala 1:2000, di seguito elencate:*

- *In tutte le aree classificate come non idonee, indicate con campitura di **colore rosso**, delle Carte dell'idoneità territoriale, non sussiste la possibilità di abbassare a livelli accettabili la soglia di rischio; pertanto è vietata l'edificazione;*
- *Nelle porzioni del territorio classificate a idoneità con prescrizioni, indicate con la campitura di **colore celeste**, nella Carta dell'idoneità territoriale, corrispondenti a zone morfologicamente stabili che presentano penalizzazioni ma possono risultare idonee alla previsione urbanistica attraverso opportuni interventi di miglioria: dovranno eseguirsi indagini geognostiche di dettaglio per verificare la distribuzione delle facies litologiche; dovranno realizzarsi adeguate opere di smaltimento delle acque meteoriche nelle zone più acclivi; dovranno essere Mantenute le specie arboree e in caso di abbattimento, procedere al rimboschimento compensativo;*
- *In tutte le aree classificate idonee, dove non esistono particolari problematiche che possano compromettere il quadro geoambientale, indicate con la campitura di **colore giallo**, nella Carta dell'idoneità territoriale, l'edificazione è possibile secondo la normativa vigente;*

*In particolare, per le aree del capoluogo (indicate nella Relazione geologica ad integrazione) e nei comprensori destinati allo sviluppo di nuovi complessi edilizi, valgono le seguenti indicazioni specifiche:*

- **Area La Vignaccia** (integrazione 1a - 3a): si confermano le prescrizioni contenute nel paragrafo 2.1.1.7 (a pagina 7) della relazione geologica datata novembre 2000: Realizzazione di adeguate opere per lo smaltimento delle acque meteoriche onde evitare fenomeni di erosione accelerata;
- **Area Campo sportivo** (integrazione 7 a): si confermano le prescrizioni contenute nel paragrafo 2.1.2.7 (a pagina 10 e 11) della relazione geologica datata novembre 2000:  
Realizzazione di adeguate opere per lo smaltimento delle acque meteoriche onde evitare fenomeni di erosione accelerata;  
Accertamento di dettaglio in fase di realizzazione dei singoli progetti sulle condizioni di facies e consistenza delle formazioni affioranti che possono presentare eteropie;  
Mantenimento dell'area boschiva da utilizzare come zona a verde;
- **Area S. Angelo** (integrazione 5a): si confermano le prescrizioni contenute nel paragrafo 2.1.3.7 (a pagina 14) della relazione geologica datata novembre 2000: Realizzazione di adeguate opere per lo smaltimento delle acque meteoriche nel settore più acclive;  
Indagini geognostiche di dettaglio nei singoli spiccati per verificare la distribuzione delle facies litologiche e, per l'area 5 alla verifica della compatibilità dei singoli progetti con la stabilità del versante, riferita anche alla presenza di possibili cavità;  
Mantenimento del castagneto e, in caso fosse necessario l'abbattimento di alcune piante, procedere al rimboschimento compensativo, mediante il reimpianto del medesimo numero di piante rimosse da quell'area in altra limitrofa;
- **Area Valle La Piena** (integrazione 8 a): si confermano le prescrizioni contenute nel paragrafo 2.1.4.7 (a pagina 18) della relazione geologica datata novembre 2000: Mantenimento dell'area boschiva da utilizzare come zona a verde;
- **Area Assunta** (integrazione 4 a e 4 b): si confermano le prescrizioni contenute nel paragrafo 2.1.5.7 (a pagina 21) della relazione geologica datata novembre 2000: Mantenimento dell'area boschiva e, se necessario l'abbattimento di piante, procedere al rimboschimento compensativo;
- **Area Mola di Bassano** (integrazione 4 c): si confermano le prescrizioni contenute nel paragrafo 2.1.6.6 (a pagina 24) della relazione geologica datata novembre 2000: Indagini geognostiche di dettaglio per verificare la distribuzione delle facies litologiche;  
Mantenimento dell'area boschiva e, se necessario l'abbattimento di piante, procedere al rimboschimento compensativo, vale a dire al reimpianto del medesimo numero di piante rimosse da quell'area in altra limitrofa;
- **Aree già urbanizzate**: si confermano le prescrizioni contenute nel paragrafo 2.1.7.6 (a pagina 27 e 28) della relazione geologica datata novembre 2000; in particolare nelle aree ricadenti nella classe A (Idonea) con campitura di colore giallo nella Tav. 13 bis non esistono particolari problematiche che possano compromettere il quadro geo-ambientale. Nelle zone che ricadono in Classe B (Idonea con prescrizioni), ubicate in corrispondenza delle aree boscate, nei settori più acclivi e in prossimità delle incisioni vallive si confermano le seguenti prescrizioni:

*Indagini geognostiche di dettaglio per verificare la distribuzione delle facies litologiche;*

*Mantenimento delle specie arboree, e in caso di abbattimento di piante, procedere al rimboschimento compensativo;*

*Nelle zone ricadenti nella Classe C (Non idonea) localizzate lungo i fossi, campite con il colore rosso, non sussiste la possibilità di abbassare a livelli accettabili;*

*La tavola 13 inoltre bis viene modificata, con l'inserimento di aree non idonee all'edificazione, indicate con colore rosso, già precedentemente escluse con precedente parere della Regione Lazio del 23.06.1995 prot. n° 2608, ai sensi dell'art. 13 della L.n° 64/74, relativo al Piano Regolatore Generale a firma del dott. geol. F. Nolasco;*

- 2. Per l'area del centro storico, (sottozone A1 e A2) il parere definitivo sarà rimesso a seguito di presentazione del Piano Particolareggiato, in quanto non è possibile valutare le caratteristiche geomorfologiche; in via preliminare si prescrive quanto segue: la verifica per gli edifici, lo stato fondazionale e le modalità costruttive e l'eventuale presenza di cavità sotterranee, attraverso indagini dirette e indirette, e successivamente si realizzino gli eventuali adeguati interventi di consolidamento;*
- 3. Siano rispettate, nell'ambito dei 200 metri di raggio in corrispondenza delle sorgenti e dei pozzi utilizzati a scopo idropotabile, le norme transitorie previste dalla D.G.R. n° 5817/99 che prevedono il divieto di intraprendere attività in contrasto con l'Art. 21 del D.L.V. n°152/99, pertanto tutte le aree circolari individuate nella carta di idoneità territoriale (tav. 13 bis) sono modificate e colorate di celeste (idonee con prescrizioni);*
- 4. Siano individuate le aree di salvaguardia, di tutte le sorgenti e dei pozzi di captazione per consumo umano, individuate nella carta relazione geomorfologica del Capoluogo (Tav. 13 bis), secondo i tempi e le procedure previste dalla D.G.R. n° 5817/99;*
- 5. La realizzazione del nuovo cimitero, vista la vicinanza del pozzo Torre Spadino (gestito dal Comune di Bassano ma, ricadente nel territorio Comunale di Capranica) è subordinata alla definizione dell'area di rispetto, individuata con criteri idrogeologici (D.G.R. n°5817/99), in quanto l'insediamento cimiteriale potrebbe costituire un centro di pericolo previsto nell'Art.21 del D.L.152/99;*
- 6. Per la protezione delle acque di falda dei pozzi e delle sorgenti, utilizzati da privati, al fine di evitare che questi diventino vie di possibile infiltrazione del percolato inquinante, si richiede il monitoraggio dei corpi idrici più importanti;*
- 7. Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni di inquinamento delle falde in relazione agli scarichi fognari presenti nel territorio e alla situazione igienico sanitaria del comune di Bassano, tuttora privo di sistema di smaltimento e trattamento di depurazione comunale; per le case rurali sparse di nuova realizzazione e per i nuovi insediamenti urbani è vietato lo smaltimento diretto delle acque reflue nel terreno, privilegiando l'adozione di sistemi di smaltimento con sistemi di fitodepurazione, che comunque dovranno prevedere la*

*possibilità dello smaltimento al nuovo depuratore comunale in progetto nell'area della Mola di Bassano;*

- 8. Tutte le aree individuate nella carta dell'uso del suolo come "Formazione boschiva a prevalenza di latifoglie" sono escluse da qualsiasi intervento, in particolare modo di quelli che comportino l'eliminazione della copertura boschiva stessa, che garantisce la stabilità geomorfologica e l'efficienza dei corsi d'acqua;*
- 9. E' vietato, in linea generale, eseguire interventi che danneggino la vegetazione di interesse forestale ed è vietata altresì l'estirpazione di essenze arboree isolate di interesse forestale;*
- 10. Nella fase preliminare alla realizzazione di nuove opere, si dovrà procedere all'esecuzione di sondaggi meccanici, che dovranno accertare in modo più puntuale le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni riscontrati, corredando i relativi progetti con esauriente documentazione cartografica, di calcoli relativi alla portanza dei terreni e dell'eventuale calcolo dei cedimenti dei terreni interessati dal bulbo delle pressioni trasmesse dalle nuove costruzioni. Le fondazioni di nuovi fabbricati dovranno raggiungere i livelli più compatti e quindi essere necessariamente attestate su un unico tipo litologico, evitando le linee di contatto tra le diverse formazioni litologiche e dovranno essere asportati dove presenti le coperture di terreno superficiale aventi cattive caratteristiche geomeccaniche;*
- 11. Siano rispettate le distanze di sicurezza dai corsi d'acqua, in relazione alle aree vincolate secondo le normative vigenti;*
- 12. Sia eseguita un'idonea regimazione delle acque superficiali al fine di evitare qualsiasi fenomeno di esondazione e/o erosione e ristagno delle acque, con particolare attenzione all'area compresa tra Via Kennedy, Via Cavour, Via A. Moro e Via Garibaldi;*
- 13. Siano evitati in maniera assoluta gli intubamenti dei fossi (Art. 41 del D. L.vo 152/99);*
- 14. Per la realizzazione di opere antropiche (interventi di sistemazione idraulico-forestale, sistemi di depurazione e fognari e sistemi drenaggio) in prossimità dei corsi d'acqua del territorio comunale, prima degli interventi devono essere eseguiti i seguenti studi e indagini per la valutazione del rischio di esondazione: rilievi topografici; verifiche idrauliche per calcolare la portata di massima piena, per un periodo di ritorno di 100 anni; verifiche della stabilità delle sponde; verifica del rapporto tra la falda acquifera e quelle di alveo e subalveo;*
- 15. La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico;*
- 16. Nelle zone con più accentuata acclività si eviti quanto più possibile la esecuzione di sbancamenti che turbino l'andamento del pendio naturale e, qualora ciò non fosse possibile, i tagli di terreno siano adeguatamente protetti e sostenuti da idonee opere di contenimento poste a conveniente distanza dalle strutture degli edifici dalle quali dovranno essere completamente svincolate;*

17. Sia verificata la compatibilità degli interventi del P.R.G., con eventuali altri vincoli gravanti sull'area, (R.D.L. n.3267/23, R.D. n°1126/26, D.M. 1444/68, L. 1089/39, L. 431/85, );

La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti ed in particolare:

- D.M. Min. LL.PP. 11.3.1988, "Norme tecniche riguardante le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
- Circ. Ass.to LL.PP. Regione Lazio del 29.10.1980 n. 3317;
- Circ. Ass.to LL.PP. Regione Lazio del 11.9.1982 n. 2950;
- Circ. Ass.to LL.PP. Regione Lazio del 23.11.1982 n. 769.
- Circ. Min. LL.PP. del 24.9.1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11.3.1988;
- D.M. LL.PP. 16.1.1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi";

**VISTA** la nota n. 34/002 del 15.02.2002 con la quale il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo - Sez. 4 Vetralla, in merito al P.R.G. del Comune di Bassano Romano (Vt), ha rilasciato nulla osta, ai soli fini igienico-sanitari, purchè la progettazione e realizzazione di qualsiasi opera venga eseguita nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;

**VISTA** la nota n. 118386/D3/06 del 26.10.2004 con la quale il Dipartimento Economico ed Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura – Area F – Servizio 1, ha espresso parere favorevole, con le condizioni interamente riportate nell'allegato A del presente provvedimento, relativamente al Piano Regolatore Generale di che trattasi, con l'ulteriore condizione che sia inserito all'interno delle N.T.A. il seguente articolo:

**ART. 60 - AREE DI DEMANIO E PRIVATE GRAVATE DA USI CIVICI.**

*"Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme":*

- a) *"le terre assegnate, in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio del Comune o di una Frazione anche se imputate alla totalità dei suddetti Enti";*
- b) *"le terre possedute da Comuni o Frazioni soggette all'esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni";*
- c) *"le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agricole comunque nominate";*
- d) *"le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge 10.06.1927 n° 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 32 della stessa legge 1766/27";*
- e) *"le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute";*
- f) *"le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata legge 1766/27".*

*“Le terre di demanio collettivo appartenenti al Comune non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l’edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all’esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella legge 1766 del 1927”.*

*“Qualora, ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, vengano interessati terreni appartenenti al demanio civico, gestiti direttamente dal Comune, con previsioni di opere pubbliche, si dovranno attivare le procedure autorizzative di cui all’art. 12 della Legge n° 1766 del 16.06.1927”*

*“Qualora, sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificatorio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso gestito direttamente dal Comune o in possesso di occupatori, esse potranno essere oggetto di Concessione Edilizia, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e termini di cui agli articoli 5, 6 e 7 della Legge regionale n° 1 del 03/01/1986”*

*“Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, si applicano le norme di cui all’art. 8 della citata L.R. 1/86, e successive modificazioni ed integrazioni”.*

*“Per i terreni, invece, di natura privata gravati da diritti civici, le norme contenute nel presente piano, qualora la previsione urbanistica di carattere edificatorio si rende necessaria poiché legata ad un ordinato sviluppo urbanistico del territorio, si applicano ad avvenuta liquidazione degli usi civici in conformità delle disposizioni di cui all’art. 7 della Legge n° 1766 del 16.06.1927, ovvero art. 4 della Legge regionale n° 1 del 03.01.1986”.*

*“Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nel P.R.G., che dovessero interessare dei fondi sui quali sono state attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell’uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalle prescrizioni contenute nel P.T.P. di competenza.”*

**VISTA** la nota n. 170026 del 30.09.2008 con la quale il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Difesa del Suolo ha successivamente espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e della D.G.R. n°2649/99, alla previsione urbanistica relativa alla Variante Generale al PRG del comune di Bassano Romano, a condizione che si rispettino le prescrizioni tecniche, riportate nel precedente parere della Regione Lazio (con nota n° 2402 del 01.02.2001), con particolare riguardo alle aree evidenziate con il colore rosso e azzurro della Tav. 13 bis della Precedente zonizzazione, e le seguenti prescrizioni che dovranno essere parte integrante dell’atto di approvazione dello strumento urbanistico:

- La zonizzazione progettuale dovrà tenere conto della perimetrazione del P.A.I. dell’Autorità di Bacino del Tevere e dell’Autorità dei Bacini Regionali (vedi cartografie: Tav. 58 nord; Tav. 59 nord; Tav. 65 nord; Tav. 66 nord) e delle prescrizioni tecniche indicate nelle Norme del P.A.I.;

- *Ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari dell'Assessorato LL.PP. della Regione Lazio n°3317 del 29/10/80, n° 2950 del 11/09/82 e n° 769 del 23/11/82 e rispettare le normative tecniche sismiche:*
  - *D.M. Min. LL.PP. 11.3.1988 “Norme tecniche riguardante le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;*
  - *Circ. Min. LL.PP. del 24.9.1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11.3.1988;*
  - *D.M. LL.PP. 16.1.1996 “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi”;*
  - *Circ. Min. LL.PP. del 10.4.1997 n. 65 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 16.1.1996;*
  - *D.G.R. n°2649 del 18.05.99;*

**VISTA** la nota n. 29094 del 31.07.2009 con la quale l'Area Amministrativa di Supporto della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica ha chiesto al Comune di Bassano Romano (Vt) di concludere la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso e l'impegno alla alienazione dei terreni di uso civico di proprietà della stessa Amministrazione interessati al Piano Regolatore Generale di che trattasi, in ottemperanza alla condizione posta dalla Direzione Regionale Agricoltura – Area F – Servizio 1 con il citato parere n. 118386/D3/06 del 26.10.2004;

**VISTO** il provvedimento n. C2153 del 13.09.2010 con il quale il Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione regionale agricoltura – Area territorio rurale e credito ha determinato:

- *di autorizzare l'Università Agraria di Bassano Romano al mutamento di destinazione d'uso, limitatamente alle sole aree previste, dall'adottato Piano Regolatore Generale, a zone di interesse collettivo, di terreni identificati al Catasto del Comune di Bassano Romano al Foglio n° 7, particelle 1417 – 1407 – 1413 – 1416 – 119 – 120 – 1409 – 1408 – 1412/p – 186 – strada/p di Ha. 0.20.57, aventi destinazione a Verde pubblico Attrezzato; al Foglio n° 2, particelle 649 – 645 – 648 – 644 – 643 – 642/p – 646/p – 1153 – 1155, al Foglio n° 6, particelle 564/p – 565/p, al Foglio n° 7, tratto via Roma/p e strade all'interno della zona A2 di Ha. 0.43.26, aventi destinazione a Viabilità; al Foglio n° 7, particella 1412/p e al Foglio n° 2, particelle 1149 – 1151 di Ha. 0.03.72, aventi destinazione a Parcheggio, per una superficie complessiva di Ha. 0.67.55;*
- *l'Ente medesimo, secondo le modalità stabilite dall'art. 12 della legge n° 1766/1927 ed art. 39 del R.D. n° 332/1928, è altresì autorizzato, a sanatoria, ad alienare le aree già utilizzate a “cimitero esistente” identificate al Catasto del Comune di Bassano Romano al Foglio 2, particelle nn. 154 – 155 – 156 – 438 – 157/p e C, della superficie complessiva di Ha. 1.12.15, il cui valore resta fissato in €33.645,00;*
- *di ribadire che per i terreni di demanio collettivo gestiti dall'Università Agraria di Bassano Romano, la previsione ad uso edificatorio di natura residenziale, commerciale, turistica, artigianale o industriale potrà essere attuata solo a seguito*



*della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e nei termini prescritti dall'art. 8 della L.R. n° 6/2005.*

*I terreni per i quali è stato autorizzato il mutamento di destinazione d'uso, qualora cessino gli scopi, torneranno alla loro originaria destinazione. Qualora l'amministrazione comunale intendesse procedere alla alienazione delle aree in questione, dovrà richiedere debita autorizzazione alla Regione Lazio a norma della L.R. n° 6 del 27/01/2005;*

**VISTA** la nota n. 163920 del 15.04.2011 con la quale, la Direzione Regionale Agricoltura – Area Diritti Collettivi – ha provveduto a rettificare il precedente parere favorevole, espresso dalla medesima Direzione con nota n. 118386 del 26.10.2004, *che resta inalterato fatta eccezione per quanto indicato nell'elenco dei terreni destinati a servizi di pubblica utilità, alla voce parcheggi, che si intende modificato con l'inclusione delle particelle 1149 (ex particella 105/parte) e 1151 (ex 245/parte) del Foglio catastale n° 2;*

**PRESO ATTO** della nota n. 219937 datata 23.12.2009 della Direzione Regionale Agricoltura – Area Territorio Rurale e credito, fornita dal Comune di Bassano Romano, (Vt) dalla quale si evince che la part. 425 censita al N.C.T. al foglio n. 2, non risulta menzionata fra quelle di demanio civico, contrariamente a quanto riportato nel parere, espresso con nota n. 118386/D3/06/2004 dalla medesima Direzione - Area F - Servizio 1;

**PRESO ATTO** della nota datata 10.03.2011 con la quale il Comune di Bassano Romano (Vt) ha specificato che *le osservazioni pervenute fuori termine non sono state controdedotte dal Consiglio Comunale e di conseguenza non sono state trasmesse alla Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica;*

**PRESO ATTO** della nota del 06.05.2011 con la quale il Comune di Bassano Romano (Vt) ha specificato che:

- *Il parere di verifica del P.A.I. non è propedeutico all'approvazione del P.R.G. in oggetto in quanto, le date di adozione del P.R.G. (11.12.2000 e 15.12.2005), la pubblicazione, le osservazioni e l'istruttoria tecnica nonché il voto n. 149/1 del 30.10.2008 del Comitato Regionale per il Territorio, sono precedenti all'entrata in vigore della Deliberazione 13 luglio 2009, n. 1, dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio – Comitato Istituzionale, che “subordinava all'acquisizione del preventivo parere dell'Autorità, l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici comunali”;*
- *Sarà cura di questo Ente acquisire, in fase di attuazione, il parere P.A.I. dell'Autorità dei bacini Regionali del Lazio;*

**RITENUTO** di condividere e fare proprio il parere del Comitato Regionale per il Territorio n. 149/1 del 30.10.2008 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato A;

**RITENUTO**, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

**all'unanimità**

## DELIBERA

di approvare il Piano Regolatore Generale del Comune di Bassano Romano (Vt) adottato con deliberazioni consiliari n. 98 del 11.12.2000 e n. 62 del 15.12.2005, secondo i motivi, con le modifiche e le prescrizioni contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il voto n. 149/1 del 30.10.2008, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato A, ed in conformità con le prescrizioni e le condizioni di cui ai pareri in premessa riportati.

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto riportato nell'**Allegato A** del presente provvedimento.

Il Piano è vistato dal Direttore della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nei seguenti elaborati:

- Tav. 1 Relazione Tecnica illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione;
- Tav. 3 Inquadramento territoriale (1:100.000);
- Tav. 4 Delimitazione territorio comunale (1:10.000);
- Tav. 5 Morfologia del Territorio Comunale (1:10.000);
- Tav. 6 a Vincoli Usi Civici - Nord (1:5.000);
- Tav. 6 b Vincoli Usi Civici - Sud (1:5.000);
- Tav. 7 Vincoli ex-lege n° 431/85 e L. 1497/39 (1:10.000);
- Tav. 8 Aree sottoposte a Vincolo idrogeologico (1:10.000);
- Tav. 9 Acquedotti ed Elettrodotti (1:10.000);
- Tav. 10 Proprietà Comunali (1:2.000);
- Tav. 11 Struttura del Territorio - Viabilità (1:10.000);
- Tav. 12 Zonizzazione Territorio Comunale - Nord - (1:5.000);
- Tav. 13 Zonizzazione Territorio Comunale - Sud - (1:5.000);
- Tav. 14 Zonizzazione Capoluogo (1:2.000);
- Tav. 15 Zonizzazione Stazione (1:5.000);
- Tav. 16 Zone Omogenee (1:2.000);
- Tav. 17 Consistenza P.d.F. (1:2.000);

e nella tavola 13 bis – Carta della Idoneità Territoriale – Capoluogo – di cui al parere n. 2402 del 01.02.2001 del Servizio Geologico Regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A